

Numero 18244 di repertorio / Numero 11306 di raccolta
ATTO ESENTE DALLE IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO
(CTS, ARTICOLO 82 COMMA 3)

ASSOCIAZIONE GENOVA CHE OSA APS
(ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno ventuno del mese di dicembre, in Genova, nel mio studio in via XX Settembre civico ventinove interno dodici,

21 dicembre 2023

avanti a me dr. **Ugo BECHINI**, notaro alla sede di Genova, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, sono presenti i signori:

- **Stefano GAGGERO**, nato il 31 maggio 1987 a Genova e ivi residente, salita di san Nicolosio 8/f17, codice fiscale GGG SFN 87E31 D969N, cittadino italiano, libero professionista;
- **Amanda PEDERZOLLI**, nata il 25 giugno 2002 a Genova e ivi residente via Palestro 17/10, codice fiscale PDR MND 02H65 D969J, ai soli fini dell'accettazione della carica di Consigliera;
- **Gianluigi LIPPI**, nato a Genova il 13 gennaio 1963, domiciliato presso il suo studio in Genova, via Gropallo 4/9, codice fiscale LPP GLG 63A13 D969M, ai soli fini dell'asseverazione della relazione di stima di cui più innanzi;

comparenti della cui identità personale io notaro sono certo.

Il signor Gaggero, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione **GENOVA CHE OSA APS**, con sede in Genova, piazzetta di San Giovanni il Vecchio 3, mi dichiara che in questi luogo, giorno ed ora sono convenuti tutti gli Associati per costituirsi in assemblea di prima convocazione, giusta convocazione a mezzo di lettera raccomandata A/R consegnata a mano il giorno 11 (undici) dicembre 2023, onde discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Integrazione del Consiglio Direttivo [rectius organo amministrativo];*
2. *Modifiche statutarie, nel rispetto del Codice del Terzo Settore per l'iscrizione al RUNTS;*
3. *Approvazione della stima atta all'ottenimento della personalità giuridica;*

ed invita me notaro a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che si adotteranno. Al che aderendo io notaro, premesso che nel prosieguo si adotteranno le seguenti abbreviazioni:

- CTS per il Codice del Terzo Settore, DLgs 117/2017;
- RUNTS per Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, disciplinato dal CTS e dalla normativa sottordinata;
- MLPS, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'articolo nove dello Statuto, assume la presidenza dell'assemblea, apertasi alle ore diciotto e trenta, il Comparsente, il quale accerta e constata la presenza di tutti gli Associati (l'eventuale qualifica è indicata in corrispondenza d'ognuno):

- il Comparsente, Presidente, presente;
- Lorenzo AZZOLINI, Consigliere, presente;

- Alessandro ACTIS, presente;
- Alessandro DEMARTINI, presente;
- Amanda PEDERZOLLI, presente;
- Giovanni QUADRELLI, presente;
- Nina RAGGI, presente.

Attesta il Presidente:

- la regolarità dell'inoltro delle convocazioni, ai sensi dell'articolo nove dello Statuto;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che non si ha caso alcuno di impedimento all'esercizio del diritto di voto;

e dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita, anche in forma totalitaria, ed idonea a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, espressamente autorizzato all'unanimità dei presenti alla trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del giorno, dapprima fa presente all'Assemblea che lo Statuto vigente è stato approvato dall'Assemblea con deliberazione in data 15 aprile 2023 e, con la finalità di richiedere l'iscrizione al RUNTS, propone le seguenti modifiche. L'inserimento in Statuto di previsioni che consentano all'Assemblea di:

- nominare quali Amministratori soggetti terzi estranei diversi dagli Associati, aggiungendo al primo comma dell'articolo dieci dello statuto delle parole: *E' consentita la nomina da parte dell'Assemblea di amministratori soggetti terzi estranei diversi dagli Associati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 comma 14 del presente Statuto e delle inderogabili norme di legge vigenti in materia;*
- assegnare, in sede di approvazione del bilancio e previa deliberazione in tal senso, agli Amministratori un compenso proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze e/o comunque non superiore a quello previsto in altri Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, aggiungendo all'articolo dieci dello statuto un nono comma del seguente letterale tenore: *L'Assemblea può assegnare, in sede di approvazione del bilancio e previa deliberazione in tal senso, agli Amministratori un compenso proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze e/o comunque non superiore a quello previsto in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, nel rispetto delle inderogabili norme di legge vigenti in materia.*

Il Presidente, inoltre, informa che il CTS concede la possibilità di ottenere, ai sensi dell'articolo 22 del medesimo, la personalità giuridica di cui brevemente tratteggia i vantaggi. Il Presidente propone quindi che l'Assemblea deliberi in tal senso. All'uopo si allega sub "A" l'apposita relazione di stima aggiornata al 30 (trenta) settembre 2023 redatta dal comparente dr. Gianluigi Lippi, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova al numero 569 ed al Registro dei Revisori Legali al numero 32349: provvedimento 21/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 31 del 21 aprile 1995. Dalla relazione risulta un patrimonio netto di oltre 33.000 (trentatremila) euro, cui concorrono depositi bancari per oltre 37.000 (trentasettemila) euro. Sono pertanto verificati i requisiti patrimoniali fissati dal CTS, euro 15.000 (quindicimila). Il dr. Lippi mi chiede quindi di asseverarla e mi

rende, previe le ammonizioni di legge, la seguente dichiarazione: *GIURO DI AVERE BENE E FEDELMENTE ADEMPIUTO ALLE FUNZIONI AFFIDATEMI AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITÀ.*

Infine, il Presidente propone di eleggere la signora Amanda Pederzoli quale Consigliera portando a tre il numero dei membri dell'Organo Amministrativo, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 10 (dieci), primo comma, dello Statuto; scadrà insieme ai Consiglieri già in carica.

Nessuno s'opponesse alla trattazione di quanto esposto. Il Presidente dichiara aperto il dibattito. Nessuno domanda la parola. Si passa quindi al voto. Il Presidente domanda se alcuno richieda voto separato e, non essendovi richieste in tal senso, si procede in unica soluzione e l'Assemblea a voto unanime e palese per appello nominale approva tutto quanto sopra proposto.

Io notaro, presa visione della suddetta Relazione, osservato che essa risponde, per aggiornamento e grandezze riportate, ai requisiti di cui al CTS ed alla circolare MLPS del 21/4/22, formalmente attesto l'esistenza dei requisiti per l'acquisizione della Personalità Giuridica.

Il Presidente mi presenta il testo integrale dello Statuto nella sua redazione aggiornata, composto da venti articoli, che si allega al presente atto sub **"B"**.

Null'altro essendo da deliberare l'assemblea è dichiarata chiusa alle ore diciotto e quarantacinque.

E richiesto io notaro ho fatto constare di quanto sopra con il presente verbale da me letto al comparente che l'approva e con me notaro lo sottoscrive, alle ore diciotto e cinquantacinque. E' stata omessa la lettura di quanto allegato per dispensa avutane dal Comparente che ne possiede i requisiti. Occupa centotrenta righe circa su due facciate e quanto fin qui della terza di due fogli formato A4, scritte in parte da me notaro ed in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia.

IN ORIGINALE SOTTOSCRITTO DA:

STEFANO GAGGERO

AMANDA PEDERZOLLI

GIANLUIGI LIPPI

UGO BECHINI NOTARO

STUDIO LIPPI GIANLUIGI

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Genova n. 569 Sez A

Iscrizione Albo Revisori Contabili D. Lvo 27.1.1992 n. 88

Commercialista

Revisore Contabile

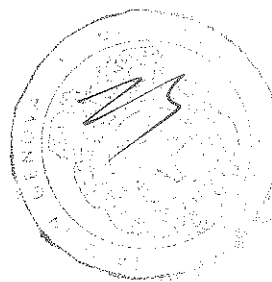
Via Gropallo 4/9

16122 Genova

Tel.010.8985119

Relazione giurata ai sensi dell'art. 22 co.4 del dlgs. 117/2017
ove la norma prescrive che ai fini del riconoscimento della
personalita' giuridica di una associazione non riconosciuta, la
titolarita' in capo all'ente di un patrimonio minimo ossia di una
somma liquida e disponibile non sia inferiore ad euro 15.000.

Stefano Gypers
Op. Seconda Spedite
Ch. Lippi

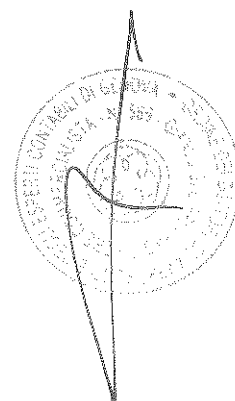
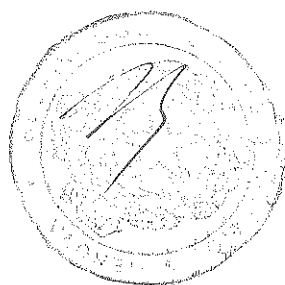


CONFERIMENTO DELL'INCARICO E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Conferimento dell'incarico
2. Premessa storica
3. Conclusioni

ALLEGATI : Lettera di incarico professionale.

Stefano G. M. S.
Dario Perbelli
A. G. L. P.



1. Conferimento dell'incarico

Il sottoscritto Rag. Gianluigi Lippi nato il 13.1.1963 a Genova, con studio in Genova Via Gropallo 4/9, Cod. Fisc. LPPGLG63A13D969M, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova n. 569 sez a, e al Registro Revisori Contabili n. scritto N.32349 D.M.21-04-1995 In G.U. n.31 BIS del 21-04-1995 ricevuto incarico dal signor Gaggero Stefano in qualità di presidente della Associazione Genova che Osa Aps" codice fiscale 95206310104 ut supra indicata, di stimare in via stragiudiziale il valore dell'intero patrimonio alla data del 30.09.2023, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 22 co. 4 del Dlg 117/2017.

2. Premessa storica :

In data 17.2.2018 veniva costituita l'associazione mentre in data 05.07.2019 veniva variata la sede in vico del Fico 45r.

In data 15.4.2023 in salita del Prione 38r veniva approvato il nuovo statuto.

L'associazione ha svolto l'attività di promozione e realizzazione nonché sviluppo di attività sociali e culturali, utilizzando l'unità locale sita in Genova Via Piazzetta di San Giovanni il Vecchio 3 presso la cooperativa denominata: DUETREDUE CF/PI 02609030990

Per l'utilizzo di tale ubicazione sostiene l'onere di rimborso spese per l'utilizzo dell'immobile.

3. Esplicazione del metodo estimativo adottato

Come noto l'art 22 comma 4 del DLGS 117/2017 prescrive che al fine del riconoscimento della personalità giuridica, la titolarità in capo all'ente di un patrimonio minimo ossia di una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000- euro per le associazioni.

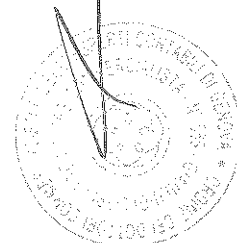
In caso di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore, ma anche la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità (Cfr. art 16 co. 2 del DM 106/2020) devono risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale iscritti nell'apposito registro.

Il Ministero del lavoro ha precisato (circ. 21.4.2022 n.9 comma 1) che la verifica del patrimonio minimo deve basarsi sulla consistenza del patrimonio nella sua interezza, comprensiva di tutte le sue componenti, inclusa pertanto l'eventuale parte eccedente la soglia minima legislativamente fissata.

Il patrimonio minimo degli ETS dotati di personalità giuridica non è inteso come patrimonio indisponibile atteso che, ai sensi dell'art 8 del DLRS N. 117/2017, il patrimonio degli ETS, globalmente inteso, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Dalla lettura del combinato delle norme e chiarimenti di cui sopra si perviene alla definizione di una attestazione che dovrà fondarsi su documenti contabili - patrimoniali che, per gli enti dotati di contabilità ordinaria, potrà basarsi sull'ultimo bilancio d'esercizio approvato o su un bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio, mentre per gli enti di minori dimensioni che non si siano dotati di una contabilità ordinaria ma operino con una contabilità per cassa, non potrà che comportare un lavoro peritale sempre basato su documenti contabili - patrimoniali che dovranno però essere suffragati da dichiarazione di inesistenza di ulteriori passività rilasciata dal legale rappresentante dell'ente.

Gianluigi Lippi



*Scelso L. Mer
Gianluigi*

4. STATO PATRIMONIALE DELLA ASSOCIAZIONE AL 30.09.2023

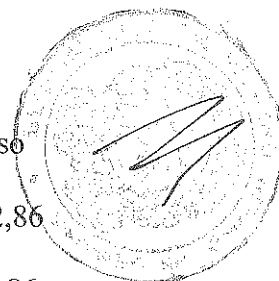
ATTIVITA':

1) DISPONIBILITA' LIQUIDE

Sono rappresentate dal saldo dell'unico conto corrente bancario presso
Intesa San Paolo c/c 55000/1000/00165905 alla data del 30.09.2023

Per euro 37.632,86

Per un totale di euro 37.632,86



PASSIVITA':

1) FORNITORI:

Esprime il debito verso fornitori come risulta dalla contabilità e si assume al valore
nominale di 1900 Vs notaio Ugo Bechini nonche' euro 1549.76 Vs il perito

Lippi Gianluigi€3.449,76

2) ESATTORIA:

Ritenuta notaio Ugo Bechini 292.33

Ritenuta Lippi Gianluigi..... 290.00

Totale.....€ 582.33

Per un totale di euro€ 4.032,09

Gianluigi Lippi

5. Stima .

E quindi così risulta quantificato lo
Stato Patrimoniale al 30.09.2023 :

ATTIVITA'

DISPONIBILITA' LIQUIDE 37.632,86

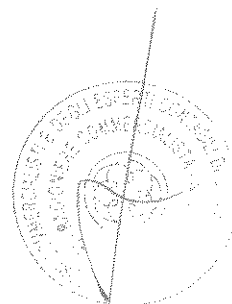
Totale Attivita' 37.632,86

PASSIVITA'

FORNITORI 3.449,76

ESATTORIA 582.33

Totale Passivita' 4.032,09



Riepilogando :

ATTIVITA'	37.632,86
PASSIVITA'	4.032,09
TOTALE VALORE DI STIMA	33.600,77

6. Conclusioni.

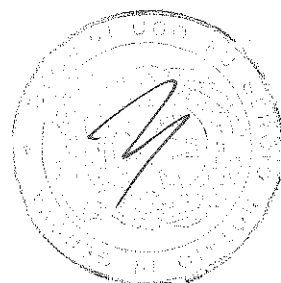
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Perito
Dichiara

che il valore del patrimonio, espresso alla data del 30.09.2023 dell' Associazione Genova Che Osa Aps ,
codice fiscale n. 95206310104 con sede legale in Genova, Vico del Fico 45r è pari ad euro 33.600,77
(TRENTATREMILASEICENTO/77), ed attesta Pertanto, che tale valore non è inferiore al minimo richiesto
dall'art. 22 comma n. 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 di euro 15.000 (quindicimila/00).

Con quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle
disposizioni di Legge ed ai principi della tecnica professionale.

Fatto a Genova oggi, 21/12/2023

L'Esperto
(Rag. Gianluigi Lippi)



Stefano Ferrero
Gianluigi Lippi
Perito

GENOVA CHE OSA A.P.S. - STATUTO

ARTICOLO 1 – Denominazione, sede, durata.

1. Con il presente statuto risulta costituito, ai sensi del decreto legislativo 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'ente del terzo settore denominato "**Genova che osa**", che assume la forma giuridica di associazione (in seguito: «associazione»).
2. In conseguenza dell'iscrizione nel registro unico nazionale terzo settore, sezione "associazioni di promozione sociale", istituito ai sensi del decreto legislativo 117/2017, l'associazione ha l'obbligo di riportare la sigla "a.p.s." o la locuzione "associazione di promozione sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale a Genova.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 – Scopo sociale e attività.

1. L'associazione s'ispira ai valori democratici di uguaglianza, solidarietà, cooperazione, inclusione, partecipazione, orizzontalità e pace. Ha per oggetto il perseguimento dei principi e l'attuazione degli obiettivi definiti dal proprio manifesto, attraverso la progettazione, promozione, realizzazione e sviluppo di attività sociali e culturali, tra cui attività di studio e di ricerca, di informazione e di divulgazione, di formazione, di attivismo e partecipazione civica, di organizzazione comunitaria e d'inclusione, volte alla maturazione di un nuovo pensiero che orienti e conduca il cambiamento e le trasformazioni della società, a partire dal proprio territorio, verso la costruzione di un mondo più egualitario e più solidale.

L'associazione, infatti, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per realizzare il suo scopo, può svolgere, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, tratte dall'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017:

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, numero 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Educazione e formazione civica, politica e sociale, nonché storica, filosofica ed economica, tramite metodologie formali e non formali, anche di carattere internazionale.

e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, numero 281.

Organizzazione e gestione di iniziative ed eventi per favorire la diffusione di una cultura di cura, sostenibilità e difesa dell'ambiente e per promuovere i valori di giustizia sociale e ambientale, sia nel presente in una prospettiva di solidarietà tra le persone che oggi abitano la terra, sia in una prospettiva di solidarietà e giustizia intergenerazionale.

f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, e successive modificazioni.

Iniziative culturali, formative e di divulgazione sul patrimonio e la cultura civica, politica e democratica locale, nazionale ed europea.

h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Ricerca e studio qualitativa e quantitativa in ambito sociale, economico, demografico, ambientale, urbanistico e normativo, inclusi la ricerca, lo studio e lo sviluppo di buone pratiche, strategie e interventi sociali e normativi.

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Organizzazione e gestione di iniziative ed eventi culturali, artistici, letterari, musicali, teatrali, per favorire la rigenerazione sociale e urbana, le relazioni, la solidarietà e la cura tra le persone, l'inclusione, la comprensione e la partecipazione.

Organizzazione e gestione di iniziative di *co-working* e *co-studying*, nonché di altre iniziative che favoriscano le relazioni e la socialità.

Realizzazione di iniziative ed eventi per l'autofinanziamento in supporto delle proprie attività.

Realizzazione di seminari, laboratori, corsi, nonché pubblicazione di opuscoli, dossier, manuali, ricerche e studi, per diffondere e condividere con la cittadinanza i propri valori, nonché le conoscenze, le competenze e le pratiche possedute e sviluppate dalle persone associate e dall'associazione in quanto tale.

n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, numero 125, e successive modificazioni.

Sviluppo e realizzazione di progetti internazionali per la diffusione dei valori democratici, la promozione della solidarietà e della pace, la realizzazione della giustizia sociale e ambientale.

v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Promozione dei valori democratici di uguaglianza, solidarietà, cooperazione, inclusione, partecipazione, orizzontalità e pace, tramite azioni, eventi e iniziative culturali e sociali, di informazione, di divulgazione, di formazione, di attivismo e partecipazione civica, di organizzazione comunitaria.

w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, numero 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, numero 244.

Organizzazione e gestione di iniziative ed eventi per promuovere la cultura della solidarietà e dell'accoglienza verso le persone appartenenti a gruppi emarginati, minoritari o vulnerabili.

Organizzazione e gestione di iniziative ed azioni per promuovere i diritti e favorire l'autonomia e l'emancipazione di ogni persona in condizione di emarginazione per cause materiali o immateriali di carattere culturale, sociale o economico.

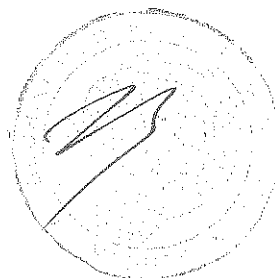
2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore delle persone associate e della cittadinanza.

3. L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone associate e delle persone aderenti agli enti associati.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione può aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati.

ARTICOLO 3 – Attività connesse e diverse.

1. L'associazione può esercitare attività direttamente connesse a quelle di interesse generale indicate all'articolo 2 oppure diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e che siano svolte secondo i criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.



ARTICOLO 4 – Esclusione del fine di lucro, destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili.

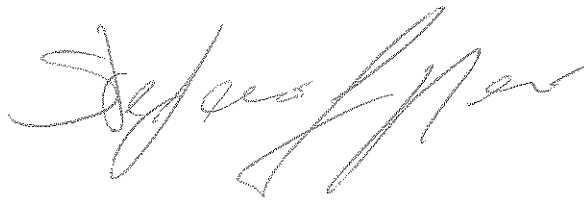
1. L'associazione non ha scopo di lucro, né diretto, né indiretto.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatrici e fondatori, persone associate, lavoratrici e lavoratori, collaboratrici e collaboratori, amministratrici e amministratori e altre persone che compongono gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5 – Persone ed enti associati.

1. Le persone e gli enti associati sono, rispettivamente, le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che, riconoscendosi nello statuto e condividendo le finalità e metodi dell'associazione, fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione.
2. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
3. L'organo di amministrazione delibera in merito alle richieste di adesione nella prima seduta utile. Le deliberazioni sono comunicate alle persone ed enti interessati; sono inoltre annotate nel libro delle persone ed enti associati.
4. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ARTICOLO 6 – Diritti e obblighi degli associati.

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:



- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ARTICOLO 7 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria.

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal decreto legislativo 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 117/2017.
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ARTICOLO 8 – Organi sociali.

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Organo di controllo, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 117/2017.
 - Organo di revisione, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 117/2017.
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ARTICOLO 9 – Assemblea.

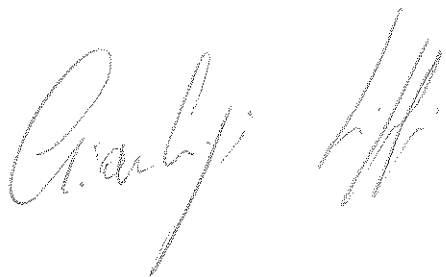
1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.



5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 10 – Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. E' consentita la nomina da parte dell'Assemblea di amministratori soggetti terzi estranei diversi dagli Associati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 comma 14 del presente Statuto e delle inderogabili norme di legge vigenti in materia.
2. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 117/2017.
3. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
4. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
5. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte



all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
8. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'associazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. L'Assemblea può assegnare, in sede di approvazione del bilancio e previa deliberazione in tal senso, agli Amministratori un compenso proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze e/o comunque non superiore a quello previsto in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, nel rispetto delle inderogabili norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 11 – Il Presidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

ARTICOLO 12 – Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del decreto legislativo 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

ARTICOLO 13 – Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 14 – Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del decreto legislativo 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ARTICOLO 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal decreto legislativo 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 16 – Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del decreto legislativo 117/2017.

ARTICOLO 18 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

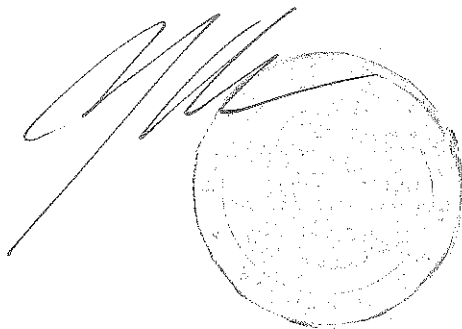
ARTICOLO 19 – Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del decreto legislativo 117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 20 – (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Stefano G. P. 15
Andrea Paillet
G. d'Amico Hh



Copia conforme
dell'originale
registrato
a Genova il 27/12/2023
al numero 44171 1T
esatti euro

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento analogico ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 82/2005.
Genova, 29 dicembre 2023.
Firmato digitalmente Notaio